



COMUNE DI BALESTRINO

Provincia Di Savona

DETERMINAZIONE AREA 2 N. 84 DEL 09/12/2025

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E APPOSITO APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SAVONA DEL 03.11.2025 RESA NELLA CAUSA R.G. N. 25/2025 PROMOSSA DALLA SIG.RA R.M. IN MATERIA DI TARIFFA ACQUEDOTTO COMUNALE CIG B97AEA4097

L'anno duemilaventicinque del mese di dicembre del giorno nove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE

AREA 2

Richiamato il TUEL 267/2000 e, in particolare, gli articoli:

- 107 che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli Organi dell'ente;
- 109 che consente, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, di attribuire, con provvedimento motivato del sindaco, le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 in data 13 dicembre 2023 di attribuzione, in via transitoria, al sottoscritto Sindaco di poteri gestionali ai sensi dell'art. 53 comma 23 L. 388/ 2000, come modificato dall'art.29 comma 4 L 448/2001.

Dato atto che il sottoscritto non si trova, rispetto al ruolo ricoperto nel procedimento amministrativo in oggetto, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, art. 53 del d.lgs. 165/2001, art. art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Premesso che:

- in data 24.03.2023 è stato notificato dal Comune di Balestrino alla sig.ra R.M. avviso di accertamento esecutivo per il pagamento degli importi dovuti per il servizio idrico integrato, annualità 2017 e 2018;

- avverso il predetto avviso l'interessata ha presentato istanza di autotutela al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso emesso;
- il Funzionario Responsabile dell'Imposta, nell'ambito dei poteri conferitigli, ha comunicato alla contribuente il rigetto dell'istanza di autotutela, ritenendo fondati e corretti l'avviso di accertamento emesso;
- avverso il predetto avviso la contribuente ha quindi proposto ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Savona, che con propria sentenza si è pronunciata dichiarando il difetto di giurisdizione della giustizia tributaria in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria;
- avverso il predetto avviso l'interessata ha proceduto alla riassunzione della causa davanti al Giudice di Pace di Savona, chiedendone, previa sospensione, la nullità e/o annullamento;
- il Comune di Balestrino con deliberazione della Giunta Comunale n° 14 del 03/04/2025 ha disposto di costituirsi in giudizio, come parte resistente, davanti al Giudice di Pace di Savona in ordine al ricorso per riassunzione sopra richiamato, affidando la relativa difesa e rappresentanza del Comune agli avvocati Marco Pedretti e Simone Bertuccio dell'ordine degli Avvocati di Genova;
- il Giudice di Pace di Savona con sentenza pronunciata in data 03.11.2025, resa nella causa R.G. n. 25/2025 promossa dalla ricorrente sig.ra R.M, ha accolto il ricorso dichiarando l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'avviso di accertamento emesso dal Comune;

Ritenuto di dover proporre appello avverso detta sentenza del Giudice di Pace di Savona, al fine di richiederne l'annullamento e/ la riforma, a tutela dei diritti e delle ragioni del Comune anche in considerazioni dei profili contabili ed economici della vicenda, esponendo le difese dell'Ente e prendendo posizione sui motivi della sentenza;

Richiamati, quanto al quadro normativo e giuridico in materia di conferimento di incarichi legali:

- la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 giugno 2019 (C 264/2018) che afferma il principio che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale – ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese *“solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”*;
- le linee guida ANAC n. 12/2018, in particolare laddove si afferma che le amministrazioni *“sono tenute ad accertare la congruità e l'equità del compenso, nel rispetto dei parametri stabiliti da ultimo con decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37”*; e che *“il risparmio di spesa non è il criterio di guida nella scelta che deve compiere l'amministrazione”*;
- il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, nel quale si legge: *“Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione”*;
- il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, secondo il quale i servizi legali elencati dall'art. 17, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 (oggi art. 56, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 36/2023) *“possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae, e su base*

fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa”;

- l'art. 56, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 36/2023 che elenca tra i servizi esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice stesso i servizi legali, ed in particolare i servizi di rappresentanza legale in procedimenti giudiziari;
- l'art. 13, comma 5, del citato D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto servizi esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 dello stesso D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che l'Amministrazione si trova nell'impossibilità oggettiva di tutelare i propri interessi in giudizio mediante l'utilizzo delle risorse umane disponibili al proprio interno;

Dato atto che l'Avv. Marco Pedretti e l'Avv. Simone Bertuccio, legali di fiducia dell'Amministrazione Comunale, i quali hanno assistito il Comune di Balestrino nel ricorso avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Savona e nel giudizio nanti il Giudice di Pace di Savona, nonché in giudizi simili, hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere il patrocinio dell'Amministrazione Comunale anche nel giudizio di appello, quantificando, in linea di massima, il relativo preventivo di spesa, di cui è stata accertata la congruità ed equità;

Visto il preventivo prodotto dall'avvocato Marco Pedretti in data 21 Novembre 2025 e rilevata la congruità ed equità.

Dato atto la deliberazione di Giunta Comunale n° 54 del 08/12/2025 avente oggetto Autorizzazione a proporre appello avverso sentenza del Giudice di pace di Savona del 03.11.2025 resa nella causa r.g. n. 25/2025 promossa dalla Sig.ra r.m. in materia di tariffa acquedotto comunale

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- l'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 13/12/2024, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027, unitamente a tutti gli allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato dal D.lgs 126/2014 e dal D.M. 18.5.2017;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario di seguito riportato, espresso e rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/200 come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. 10.10.2012, n.174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213.

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di impegnare la spesa di € 1437,28 IVA compresa derivante dal presente provvedimento imputandola sullo stanziamento di competenza 2025 del corrente bilancio triennale, - Capitolo 12090 "ANALISI ACQUE (Ex Cap. 12090)", Missione 09, Programma 04, Titolo 1, Macroaggregato 110, Codice P.F. U.1.10.99.99.999
3. Di dare atto che il codice CIG: B97AEA4097 dovrà essere citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L.136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;
4. Di dare atto che la spesa assunta con la presente determinazione è esigibile nell'esercizio finanziario 2025;
5. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
6. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento:
 - ✓ All'albo pretorio on line (profilo del committente) per 15 giorni;

Il Responsabile del Servizio
F.to: Saturno Stefano

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, _____

Il Segretario Comunale Dott. Scardigno
Emanuele